



IL TRIBUNALE DI PALERMO

Prima Sezione Civile

in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini, nel procedimento fra **XXX YYY** (ricorrente - rappresentato e difeso dall'avv.to AAA BBB) e **MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI PALERMO** (resistente - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo), iscritto al n. 4748 del ruolo generale dell'anno 2018, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 giugno 2018, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* depositato il 20 marzo 2018, **XXX YYY** chiedeva l'emissione dei provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare gli effetti della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del 14.1.2016, la quale aveva trasmesso gli atti al Questore di Palermo per il rilascio in favore del richiedente di un permesso di soggiorno per "*motivi umanitari*" *ex art. 5, comma 6, D.Lgs., 25 luglio 1998, n. 286.*

Esponeva, tra l'altro: di avere ottenuto dalla Commissione Territoriale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per "*motivi umanitari*"; che malgrado il suddetto riconoscimento da parte della Commissione, la Questura di Palermo pretendeva dal ricorrente l'esibizione di un passaporto o, in alternativa, documentazione che attesti l'avvenuta richiesta del passaporto ed il rifiuto di rilasciarlo da parte dell'autorità competente; di essere stato identificato più volte; che sussistevano i presupposti di legge per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio tardivamente, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Ora, va osservato che, come è noto, ogni controversia inerente il riconoscimento del diritto al conseguimento di una forma di protezione internazionale contemplata dal

nostro ordinamento (sia essa lo status di rifugiato previsto dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 251/07 ovvero la protezione sussidiaria contemplata dagli artt. 14 e ss. del medesimo testo normativo) è devoluta, in quanto incidente su diritti soggettivi perfetti, alla cognizione del Giudice Ordinario.

Del pari deve ritenersi - in linea con le indicazioni offerte dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 11535/09) - devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia inerente il rilascio ovvero il rinnovo di documenti di soggiorno che vedano in una sottostante misura di protezione internazionale la relativa ragione giustificativa, posto che in simili casi all'Autorità di Pubblica Sicurezza non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto (il cui apprezzamento è invece rimesso in via esclusiva alla cognizione delle competenti Commissioni Territoriali previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 25/08, secondo il riparto di competenze previsto dal D.Lgs. n. 251/07 ed eventualmente, in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento di diniego, al Tribunale civile ordinario territorialmente competente individuato ai sensi dell'art. 35 del testo normativo citato).

Passando, dunque, al merito della vicenda, risulta dagli atti di causa che:

- La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo in data 14.1.2016 riconosceva in favore del ricorrente XXX YYY la ricorrenza dei presupposti per la di un permesso di soggiorno per *“motivi umanitari”* ex art. 5, comma 6, D.Lgs., 25 luglio 1998, n. 286 (all.1, ricorso introduttivo);
- in data 19.4.2017 la Questura di Palermo comunicava a XXX YYY a mezzo posta elettronica di recarsi il successivo 3 agosto presso i propri uffici per il rilascio del permesso di soggiorno, presentando taluni documenti tra i quali il passaporto o attestazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica che certifichi l'impossibilità al rilascio del passaporto;
- che il ricorrente, seppur regolarmente informato a mezzo p.e.c., non si presentava all'appuntamento perché non in possesso del passaporto;

- che con apposita istanza trasmessa via p.e.c. il 1°.2.2018 il ricorrente evidenziava alla Questura la non necessarietà della produzione di un passaporto in corso di validità (all.3, ricorso introduttivo);
- che con successiva p.e.c. del 7.2.2018 la Questura ribadiva al richiedente la necessità di produrre il passaporto richiamando le disposizioni degli artt. 9, comma 3, lett. a) e comma 6 del d.P.R. 394/99.
- che il ricorrente è stato identificato più volte con il nome di XXX YYY, nato in Bangladesh il XX.XX.XXXX;
- che il ricorrente ha richiesto, senza esito, al consolato del proprio paese il rilascio del passaporto (v. produzione telematica del 30.5.2018).

Nel caso di specie, risulta dunque che l'amministrazione convenuta ha richiesto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la produzione da parte del ricorrente di un passaporto in corso di validità (o di altro documento equipollente).

Tale adempimento, tuttavia, non è richiesto da alcuna norma di legge rilevante nella fattispecie.

Non rileva, infatti, né l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 251/07 (erroneamente indicato dalla Questura quale D.Lgs. 251/02: *"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"*), a tenore del quale *"Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato"*; norma che conferisce al titolare della protezione internazionale la possibilità di ottenere un documento di viaggio, in specifiche ipotesi in cui non possa richiedersi il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.

Né il pur richiamato art. 9, comma 3, lettera a) del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero assume parimenti rilievo dirimente.

Si osserva infatti che tale norma prevede testualmente che la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 9 (tra le quali rientra *“il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto”*) non deve essere prodotta dai *“...richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c”*.

Sul punto infatti non assume rilievo decisivo la circostanza che la norma non riporti l'esplicito richiamo all'art. 11, comma 1, lettera c-ter dello stesso d.P.R. (che prevede la protezione umanitaria), tenuto conto che detta ultima disposizione è stata aggiunta proprio dallo stesso d.P.R. 18.10.2004, n.334, mediante l'art. 9, comma 1, lettera e (*“al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)”*), unitamente al comma 1, lettera c-bis, alla lettera c-ter, alla lettera c-quater, alla lettera c-quinquies, alla lettera c-sexies, dovendosi ritenere il mancato esplicito richiamo alla norma introdotta contestualmente un mero difetto di coordinamento, da superare valutando la *ratio* di tale esenzione.

Il ricorrente in esame, peraltro, avendo presentato richiesta di protezione internazionale alla competente Commissione Territoriale di Palermo, in un primo momento rientrava a tutti gli effetti nella categoria esentata dalla produzione del passaporto dei *“richiedenti asilo”*, e non può certamente sostenersi, sotto un profilo di natura strettamente interpretativa, che l'aver ottenuto poi la forma *“meno intensa”* di protezione, ovvero la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e del connesso art. 11, comma c-ter del d.P.R. 394/99, lo possa porre in una posizione peggiore rispetto ai soggetti cui sono accordate altre forme di protezione, siano esse temporanee, che definitive. Piuttosto, è da ritenere che proprio la particolare situazione personale di vulnerabilità e di evidente ed intuibile difficoltà oggettiva del richiedente la protezione internazionale in generale (tanto più se giunto

in Italia minorenni, come era nel caso in esame), costituente la *ratio* della non necessità dell'adempimento in esame, lo sollevi dalla incombenza indefettibile di produrre il passaporto o altra documentazione analoga.

Peraltro, sotto il profilo della possibile aporia applicativa, appare illogico accordare al richiedente una forma di protezione (definita "*umanitaria*") e subordinare in concreto i benefici di tale protezione ad adempimenti formali richiesti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale, come detto, non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto.

Quanto alla necessità di identificare l'interessato, premesso che tale adempimento risulta essere stato già effettuato - come ovvio - all'atto dell'ingresso in Italia, al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno e al momento dell'audizione presso la Commissione, si osserva che l'Autorità di Pubblica Sicurezza nell'ambito della procedura in questione può soltanto dubitare dell'identità tra il soggetto che richiede il permesso di soggiorno e colui al quale è stata accordata la protezione dalla Commissione Territoriale.

In tale evenienza - che esula comunque dal caso in esame, laddove la Questura ha dubitato soltanto del nome dell'interessato, in quanto rettificato dopo un primo momento, ma non anche della sua identità soggettiva di titolare del diritto alla protezione umanitaria - l'amministrazione ha il potere di compiere tutti i necessari accertamenti, procedendo all'identificazione del richiedente mediante tutte le più opportune ricerche, valendosi se del caso della doverosa collaborazione delle competenti autorità consolari.

Sussiste da ultimo *il periculum* richiesto dall'art. 700 c.p.c. tenuto conto che in mancanza del permesso di soggiorno il ricorrente non può beneficiare dei diritti sociali e delle forme di assistenza accordate ai soggetti destinatari di forme di protezione internazionale.

La peculiare natura della controversia ed il profilo argomentativo della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

- a) in accoglimento del ricorso proposto, ordina al Questore della Provincia di Palermo di rilasciare il permesso di soggiorno di per "*motivi umanitari*" ex art. 5, comma 6, D.Lgs., 25 luglio 1998, n. 286 in favore di XXX YYY;
- b) compensa interamente le spese processuali tra le parti;

Palermo, lì 18 giugno 2018.

Il G.D.
Giulio Corsini